



*Comune di Rivarossa*

*Città Metropolitana di Torino*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER ACCESSO, GESTIONE E UTILIZZO  
AREE DI SGAMBAMENTO CANI**

## **INDICE Titolo I – Disposizioni Generali**

Art. 1 – Principi generali ed oggetto del Regolamento

Art. 2 - Definizioni

## **Titolo II – Gestione e tutela delle aree pubbliche e di uso pubblico**

Art. 3 – Aree riservate allo sgambamento dei cani

Art. 4 – Tutela del patrimonio Comunale

## **Titolo III – Norme di Comportamento**

Art. 5 – Tutela del patrimonio Comunale

Art. 6 – Raccolta delle deiezioni solide

Art. 7 – Museruole e guinzagli

## **Titolo IV – Illeciti e sanzioni**

Art. 8 - Sanzioni

Art. 9 – Disposizioni a carattere Generale

Art. 10 – Vigilanza ed osservanza del Regolamento

## **Titolo V – Disposizioni finali**

Art. 11 – Norme generali

Art. 12 – Entrata in vigore

## **Titolo I – Disposizioni Generali**

### **Art. 1 – Principi generali ed oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi, è finalizzato alla istituzione e disciplina di aree verdi pubbliche riservate alla socializzazione ed alla sgambatura dei cani. E' altresì finalizzato alla tutela della serenità e della convivenza tra la cittadinanza e la popolazione canina domestica, a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare in merito alla pulizia, al decoro ed all'igiene di dette aree, nonché alla sicurezza ed incolumità di chi le frequenta. Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche o di uso pubblico dell' Ente e nello specifico sulle aree destinate allo sgambamento dei cani. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in accompagnamento a persone non-vedenti.

### **Art. 2 - Definizioni**

Ai sensi del presente Regolamento si definisce:

- Area pubblica o di uso pubblico: le strade, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale su cui hanno libero accesso i cittadini.
- Aree sgambamento dei cani: Aree verdi pubbliche, distribuite sul territorio dell'Ente nelle quali non vige, salvo casi specifici, l'obbligo di guinzaglio/museruola e l'accesso/utilizzo è subordinato al rispetto di specifiche norme comportamentali. Esse permettono di dare al proprio animale un momento di evasione dallo stress della città, di sfogare le energie accumulate durante la giornata e soprattutto di poter interagire con altri cani, senza le tensioni causate dal guinzaglio.
- Le aree di sgambamento non sono "gabinetti pubblici" per i cani e gli accompagnatori sono tenuti ad adoperarsi per evitare l'effettuazione deiezioni all'interno degli spazi comuni e, in ogni caso adoperarsi per l'immediata rimozione degli escrementi impedendo il calpestio da parte degli altri cani.
- Accompagnatore: la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia uno o più cani, durante il loro transito o permanenza su un'area pubblica o di uso pubblico.

## **Titolo II – Gestione e tutela delle aree pubbliche e di uso pubblico**

### **Art. 3 – Aree riservate allo sgambamento dei cani**

La Giunta istituisce con propria delibera su aree verdi pubbliche, opportunamente individuate nel territorio Comunale, "aree sgambamento dei cani", nelle quali non vige l'obbligo di guinzaglio e, laddove consentito, di museruola. Tali dispositivi vanno in ogni caso mantenuti negli animali fino all'ingresso dell'area. In ottica di massima partecipazione, la gestione dell'area di sgambamento dei cani sarà affidata ad un gruppo di volontari regolarmente iscritti nell'albo del comune.

### **Art. 4 – Tutela del patrimonio Comunale**

E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualsiasi modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile. E' sempre vietata la presenza di cani di grossa taglia, quelli di media e/o piccola taglia devono essere provvisti di museruola e guinzaglio, presso i parchi giochi Comunali riservati ai bambini, in aree verdi annesse a edifici e/o monumenti di particolare pregio locale destinate a visite da parte di scolaresche, in aree destinate e attrezzate per particolari scopi ludico e/o educativi.

### **Titolo III – Norme di Comportamento**

#### **Art. 5 – Tutela del patrimonio Comunale**

Per motivi di sicurezza l'accesso alle aree di sgambamento è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani, nonché al personale incaricato e addetto alla manutenzione e/o controllo. Dette aree sono opportunamente segnalate, recintate e dotate di un solo ingresso, così da consentire agli accompagnatori un idoneo controllo della mobilità dei cani in esse introdotti. Presso le aree di sgambamento deve essere affisso un avviso, chiaro e ben visibile, recante le condizioni generali di responsabilità che si intendono notificate a chiunque acceda all'area nei termini di seguito indicati: Chiunque acceda all'area di sgambamento dei cani:

1. deve aver preventivamente preso visione delle disposizioni e delle regole stabilite nel presente Regolamento e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
2. accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente regolamento
3. è consapevole del fatto che i cani all'interno dell'area, sono liberi di muoversi senza museruola e senza guinzaglio, se la razza canina lo consente, potendo ingenerare "contrastanti" tra loro su cui i proprietari sono chiamati a vigilare e ad intervenire senza indugio per evitare che rechino nocumento;
4. risponde sia civilmente che penalmente dei danni e/o lesioni a persone, animali o cose provocate dal proprio cane, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità; All'interno delle "aree di sgambamento cani" devono essere rispettate le seguenti norme comportamentali:
  - gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dal vigente regolamento di Polizia Urbana ed altresì dal presente regolamento;
  - gli accompagnatori sono tenuti a segnalare al Comune eventuali utilizzi o comportamenti nelle aree istituite non conformi agli scopi ed alle finalità per cui sono state realizzate;
  - l'accesso è consentito ai soli cani, purché non versino in periodo favorevole all'accoppiamento, regolarmente registrati all'anagrafe canina, vaccinati ed assicurati, fino ad un numero massimo proporzionato alla grandezza dell'area;
  - i conduttori dei cani sono responsabili del benessere del controllo e della conduzione dei cani e rispondono sia civilmente sia penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;

- i conduttori per far accedere alle aree i propri cani debbono sempre essere muniti di guinzaglio e museruola, da utilizzare in caso di necessità;
- i minori al di sotto di anni 15 possono avere accesso alle aree solo se accompagnati da un adulto;
- a garanzia dell'igiene e la tutela del decoro è fatto obbligo ai conduttori dei cani di portare con sé palette e sacchetti per la rimozione immediata di eventuali deiezioni e di depositare i rifiuti negli appositi contenitori messi a disposizione;
- le aree istituite devono essere mantenute in buono stato; a tal fine gli accompagnatori e/o responsabili dell'area sono tenuti ad impedire che i cani scavino buche o ledano in qualunque modo la recinzione, ripristinando senza indugio lo stato di fatto;
- in tutte le aree istituite è proibito lasciare qualsiasi tipo di rifiuto (come bottiglie, tappi, sigarette, ecc.);
- è proibito introdurre mezzi motorizzati (esclusi quelli di soccorso e per lavori di manutenzione);
- non è consentito somministrare pasti ai cani (sono consentiti bocconcini a titoli di premio facendo attenzione che tale atto non generi "contrasto" tra gli animali);
- sono vietati comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica;
- sono vietati utilizzi dell'area diversi dallo sgambamento cani, eccetto la realizzazione di iniziative ludico – educative a favore dei cani stessi;
- il personale del Servizio Veterinario dell'ASL TO4 ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza;
- è fatto obbligo ad ogni accompagnatore, che entra nell'area, di mantenere chiuso il cancello di accesso durante la permanenza e richiuderlo all'uscita.
- Il personale volontario disponibile a collaborare con il Comune per la gestione dell'area ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni previste e concordate per il corretto funzionamento dell'area;
- Su tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia)
- Il comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla manutenzione dell'area, alla sua disinfestazione e disinfezione.

#### **Art. 6 – Raccolta delle deiezioni solide**

Le deiezioni canine comportano rischi igienici e malattie in primis per gli altri cani, pertanto qualora si verificassero all'interno delle aree, come avviene in qualunque altro spazio pubblico o ad uso pubblico, vanno immediatamente rimosse dall'accompagnatore e/o i responsabili dell'area.

Nelle aree pubbliche gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani, richiudendole in appositi sacchetti di plastica, ed alla conseguente immissione nei contenitori stradali per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani o negli appositi raccoglitori (ovvero in assenza nei contenitori dell'umido domestico);
- a fare uso, per la asportazione, di idonei raccoglitori (palette, sacchetti, ecc.);
- ad essere dotati di adeguata quantità, di raccoglitori idonei alla rimozione delle deiezioni per ogni cane accompagnato. La "adeguata quantità" è da commisurarsi al tempo di permanenza sulle aree pubbliche o di uso pubblico.

#### **Art. 7 – Museruole e guinzagli**

Nelle aree pubbliche gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- a dotare di idonea museruola, oltre all'obbligo del guinzaglio, i cani aggressivi e in ogni caso qualora possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.

#### **Titolo IV – Illeciti e sanzioni**

##### **Art. 8 - Sanzioni**

In caso di inadempienza verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie (da €. 25,00 ad €. 600,00).

##### **Art. 9 – Disposizioni a carattere Generale**

In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 Novembre 1981 n. 689.

##### **Art. 10 – Vigilanza ed osservanza del Regolamento**

La vigilanza relativa all'ottemperanza e l'applicazione del presente Regolamento è affidata agli organi di polizia in generale, anche attraverso lo svolgimento di servizi in borghese ove gli addetti, all'atto del controllo sono tenuti ad esibire apposito tesserino di riconoscimento, ed in particolare:

- al Corpo di Polizia Locale dell'Ente;
- alle Guardie zoofile volontarie;
- a soggetti incaricati dall'Ente a norma di legge vigente;

In caso di violazioni accertate alle norme del presente regolamento, il possessore/ accompagnatore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento. In caso di immediato pericolo i suddetti soggetti controllori potranno intimare l'allontanamento immediato del cane e del proprio accompagnatore, dall'area di sgambamento per cani.

#### **Titolo V – Disposizioni finali**

### **Art. 11 – Norme generali**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, e nel rispetto gerarchico in materia legislativa, si fa riferimento alla normativa regionale, statale, ed al vigente Regolamento di Polizia Urbana.

### **Art. 12 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo pretorio sul sito on line del Comune per 30 giorni consecutivi contestualmente alla pubblicazione dell'atto deliberativo che lo approva, nonché sul sito internet istituzionale dell'Ente, onde assicurarne la massima divulgazione e diventa esecutivo dal giorno successivo al termine della predetta pubblicazione